COMUNE DI RAGALNA PROVINCIA DI CATANIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VENDITA DI GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI

Allegato alla deliberazione consiliare n. 35 del 16 giugno 2005

INDICE

TITOLO I – Finalità, definizioni e norme generali	p. 3
Art. 1 – Ambito di applicazione Art. 2 – Finalità del regolamento Art. 3 – Definizioni Art. 4 – Suddivisione del territorio in zone Art. 5 – Struttura della rete di vendita	p. 3p. 3p. 3p. 3p. 4
TITOLO II – L'attività di vendita	p. 4
Art. 6 – Autorizzazione Art. 7 – Comunicazione all'Amministrazione Comunale Art. 8 – Requisiti per l'esercizio Art. 9 – Autorizzazione Comunale Art.10 – Parità di trattamento Art.11 – Modalità di vendita Art.12 – Ferie e riposi Art.13 – Sanzioni Art.14 - Criteri di priorità nell'accoglimento fra domande concorrenti Art.15 – Affidamento della gestione a terzi del punto di vendita Art.16 – Subingresso	p. 4 p. 5 p. 5 p. 5 p. 6 p. 6 p. 6 p. 6 p. 6 p. 7 p. 7
TITOLO III – La pianificazione dei punti vendita esclusivi	p. 7
 Art.17 – Numero massimo di autorizzazioni per punti di vendita esclusivi rilasciabili nel periodo di vigenza del piano Art.18 - Distanze minime tra punti vendita esclusivi Art.19 - Superficie minima per i punti vendita esclusivi 	p. 7 p. 7 p. 7
TITOLO IV – Criteri per la localizzazione di punti vendita esclusivi e non esclusivi	p. 8
Art. 20 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni	p. 8
TITOLO V – Norme transitorie e finali	p. 8
Art. 21 – Rilascio di autorizzazioni per punti vendita che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della legge n.108/99	p. 8
ALLEGATO N. 1	р. 9
ALLEGATO N. 2	p. 9
ALLEGATO N. 3	p. 9

TITOLO I – Finalità, definizioni e norme generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni amministrative alla vendita di giornali, quotidiani e periodici ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art.3 della legge 13.4.1999 n.108" e del Decreto Assessore per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca della Regione Siciliana del 13.11.2002 recante "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici".

Il presente regolamento è parte integrante del piano comunale per la localizzazione dei punti di vendita di giornali, quotidiani e periodici approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 16 giugno 2005.

Art. 2 – Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
- qualificare la rete dei punti di vendita di giornali e riviste, in modo tale da conseguire anche una migliore produttività del servizio attraverso una migliore localizzazione dei punti vendita esistenti, in relazione all'addensamento dell'utenza potenziale;
- favorire lo sviluppo di una integrazione qualificata fra la vendita di giornali e quella di altri prodotti affini.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per **piano**, il piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici così come previsto dal decreto assessoriale 13.11.2002 "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici";
- per **punti vendita esclusivi**, quelli che, previsti nel piano sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- per **punti vendita non esclusivi,** gli esercizi previsti dal decreto assessoriale 13.11.2002 che, in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici, o di quotidiani e periodici, nonché gli esercizi che avendo effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della legge 108/99 hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art.2 comma 4 del decreto leg.vo 170/2001.

Art. 4 – Suddivisione del territorio in zone

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- ZONA EST
- ZONA OVEST

I confini delle zone sono riportati nell'allegato cartografico.

Art. 5 – Struttura della rete di vendita

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita **esclusivi e non esclusivi.**

Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate dal Comune nel rispetto del piano che determina anche la localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Così come previsto dall'art.2, comma 3 del decreto, possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar;
- d) le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita, i centri commerciali come definiti dalla legge regionale 22.12.1999 n.28;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione;
- g) gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della legge n.108/99 ai quali, su loro richiesta, è rilasciata di diritto l'autorizzazione alla vendita.

TITOLO II – L'Attività di vendita

Art. 6 – Autorizzazione

L'esercizio dell'attività di vendita di giornali e riviste è subordinato ad autorizzazione nei seguenti casi:

- a) apertura di un nuovo punto di vendita;
- b) trasferimento dell'attività in altra zona di piano da quella di origine;
- c) vendita a mezzo distributori automatici;
- d) esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della legge 108/99.

L'autorizzazione è revocata:

- 1) Qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- 2) Qualora la sospensione dell'attività non venga comunicata, con lettera scritta, all'Amministrazione Comunale e l'Ente non abbia rilasciato la relativa autorizzazione.
 - Si precisa che l'autorizzazione alla sospensione dell'attività è rilasciata solo per gravi motivi di salute del titolare o per infortunio, da comprovarsi mediante esibizione di certificazione medica. In tali casi è ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto per un periodo non superiore a sei mesi. E' altresì consentita la continuazione dell'esercizio nel caso di superamento del 65° anno di età del titolare, per un periodo non superiore a sei mesi entro i quali l'esercizio potrà essere ceduto a terzi e/o cessare l'attività.
 - Nel caso di affidamento a terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.
- 3) Qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del decreto legislativo 114/98, così come recepito dall'art.3 comma 2 della legge regionale n.28 del 22.12.1999.

Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso;

Art. 7 – Comunicazione all'Amministrazione Comunale

Sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio le seguenti azioni riferite ad un punto vendita già autorizzato:

- subingresso nell'attività di vendita;
- trasferimento del punto vendita all'interno della stessa zona di piano qualora sia compatibile con le distanze minime consentite;
- ampliamento del punto vendita;
- cessazione dell'attività.

Art. 8 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita

Non possono esercitare l'attività di vendita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che rientrano nei casi previsti dall'art.5, comma 2, del decreto legislativo 114/98, così come recepito dall'art.3 – 2° comma – della L.R. 22.12.1999 n.28.

I suddetti requisiti debbono essere autocertificati al momento della richiesta dell'autorizzazione o nella comunicazione di subingresso di cui all'articolo 7.

Art. 9 – Autorizzazione Comunale

L'autorizzazione amministrativa comunale è rilasciata dal Comune ai sensi del decreto legislativo 170/2001 e del decreto assessoriale 22.11.2002.

L'autorizzazione per i punti vendita esclusivi e non esclusivi può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

Nella domanda, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, il richiedente deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art.3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999 n.28;
- b) avere la residenza nel Comune di Ragalna;
- c) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- d) non essere iscritto in albi professionali;

La domanda deve contenere anche i seguenti dati:

1) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico;

- 2) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico, ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
- 3) titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al comma 3 dell'art.2 del decreto assessoriale 22.11.2002, per le rivendite non esclusive.

Art. 10 - Parità di trattamento

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 11 - Modalità di vendita

La vendita dei giornali quotidiani e periodici è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita:
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietato esporre, rendendole immediatamente visibili al pubblico, le parti palesemente oscene di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 12 – Ferie e riposi

La chiusura delle rivendite, nei giorni domenicali e di riposo infrasettimanale e per ferie, deve essere annualmente concordata, in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di turni, d'intesa con le Organizzazioni di categoria.

Il calendario predisposto deve essere fornito a tutte le organizzazioni interessate, nonché esposto al pubblico nei locali delle rivendite.

Art. 13 – Sanzioni

Nel caso di violazione della normativa contenuta nel presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 della legge regionale 22.12.1999 n.28.

Art. 14 – Criteri di priorità nell'accoglimento fra domande concorrenti

Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita nella stessa zona, sarà data preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio.

Nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi, sarà data preferenza ai soggetti che siano da più tempo titolari di autorizzazioni commerciali.

Art. 15 – Affidamento della gestione a terzi del punto di vendita

Nel caso di affidamento a terzi della gestione del punto di vendita, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare preventivamente al Sindaco il comprovato impedimento (esempio: malattia, infortunio o superamento dell'età pensionabile), le generalità del soggetto cui affida l'attività e la durata della stessa.

Se la gestione di cui al precedente comma 1 supera i tre mesi, l'affidatario deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.114/98 così come recepito dalla L.R.28/99.

Per i punti vendita non esclusivi, gli effetti dell'autorizzazione decadono se cessa il legame fisicofunzionale con l'azienda che l'ha originato.

Pertanto è ammessa, per i titolari delle tipologie di rivendite di cui all'allegato 2, la possibilità di cedere il ramo d'azienda costituito dal punto vendita non esclusivo, ma non può essere consentito il trasferimento di sede disgiunto dall'attività principale.

Art. 16 – Subingresso

In materia di subingresso si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1999 n.28.

TITOLO III – La pianificazione dei punti vendita esclusivi

Art. 17 – Numero massimo di autorizzazioni per punti di vendita esclusivi e non esclusivi rilasciabili nel periodo di vigenza del piano

Il numero massimo di autorizzazioni per punti di vendita esclusivi e non esclusivi rilasciabili nel periodo di validità del piano nelle singole zone e per singole tipologie è riportato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

Art. 18 – Distanze minime tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi

La distanza minima tra punti vendita esclusivi e non esclusivi è stabilita in 350 metri lineari calcolata per il percorso più breve.

Nel caso di trasferimento del punto vendita per cause di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile o altri gravi motivi), può essere consentito il trasferimento temporaneo o definitivo nella medesima zona, derogando alle norme sulla distanza di cui al comma 1.

In tal caso la distanza minima è ridotta della metà.

Art. 19 – Superficie minima per i punti vendita esclusivi

La superficie minima dei punti vendita esclusivi non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10, compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluse le superfici di servizio.

Sono escluse dall'osservanza della superficie minima le autorizzazioni per i punti vendita rilasciate e in atto funzionanti.

Per eventuali trasferimenti di punti vendita i nuovi locali devono possedere i requisiti di cui al comma 1.

TITOLO IV – Criteri per la localizzazione di punti vendita esclusivi e non esclusivi

Art. 20 - Criteri per il rilascio di autorizzazioni

I criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attivazione di punti vendita non esclusivi sono riportati nell'allegato 2 che contiene anche le superfici minime consentite per lo svolgimento dell'attività e le distanze minime tra i punti vendita.

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Art. 21 – Rilascio di autorizzazione per i punti vendita che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della legge n.108/99.

Gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della legge 108/99, entro e non oltre tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere l'autorizzazione per la vendita dei medesimi prodotti per i quali l'esercizio ha aderito alla sperimentazione (solo quotidiani, solo periodici ovvero quotidiani e periodici).

La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta vendita durante il periodo di sperimentazione dei prodotti editoriali prescelti.

Il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare non potrà comunque superare il numero disponibile delle autorizzazioni di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

ALLEGATO 1

Numero dei punti di vendita esclusivi

Zona di piano	N.punti vendita	N. nuove aperture	Localizzazione nuovi
	esistenti	previste	punti
RAGALNA EST	1	-	-
RAGALNA OVEST	1		-

ALLEGATO 2

Criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti di vendita "non esclusivi" (n.1 nella zona Est e n.1 nella zona Ovest)

Tipologie di esercizio	Distanza tra punti vendita	Superficie di vendita
Così come previste Art.2 commi 1, 3 e	L'autorizzazione si concede a	L'autorizzazione si concede a
4 Decreto Assess.le 13.11.2002	condizione che non esiste un altro	condizione che l'esercizio per esporre
	punto di vendita esclusivo o non	i quotidiani o periodici disponga di
	esclusivo ad una distanza inferiore a:	almeno:
Rivendite di generi di monopolio	350 metri	5 metri quadrati
Bar	350 metri	5 metri quadrati
Rivendite di carburanti e di oli		
minerali con il limite minimo di	Nessun limite	5 metri quadrati
superficie pari a metri quadrati 1.500		
Strutture di vendita come definite		
dall'art.2, c.3, lett.d) del D.Ass.le	350 metri	10 metri quadrati
13.11.2002 con un limite minimo di		
superficie di metri quadrati 700		
Esercizi adibiti prevalentemente alla		
vendita di libri e prodotti equiparati,	350 metri	5 metri quadrati
con un limite minimo di superficie di		
metri quadrati 120		
Esercizi a prevalente specializzazione		
di vendita, con esclusivo riferimento	Nessun limite	Nessun limite
alla vendita delle riviste di identica		
specializzazione		

ALLEGATO 3

Criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti di vendita "stagionali"

Localizzazione dell'esercizio	N. autorizzazioni	Superficie
Zona Rocca	1	Nessun limite
Zona Bitto	1	"
Zona Traccia dell'Acqua	1	"
Zona Municipio	1	"